

**CONVENZIONE**  
**TRA**  
**REGIONE LOMBARDIA**  
**E**  
**FNM S.P.A.**

ATTUATIVA PER LA GESTIONE DELL' ACQUISTO DI 14 TRENI AD  
IDROGENO DI CUI N. 7 TRENI FINANZIATI CON LA MISURA M7C1  
DEL PNRR, 5 TRENI FINANZIATI CON L' ACCORDO PER LO SVILUPPO  
E LA COESIONE FSC 2021-2027 E 2 TRENI FINANZIATI CON L 145/2018

## TRA

**Regione Lombardia**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154 (“**Regione**”), nella persona del Direttore Generale della Direzione Trasporti e Mobilità sostenibile, Silvio Landonio, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente e autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. n. \_\_\_\_\_

## E

**FNM S.p.A.**, con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14, Capitale sociale € 230.000.000,00 interamente versato, C.F. e P.IVA n. 00776140154, iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. Milano, REA n. MI-28331, rappresentata dal legale rappresentante Dott. Andrea Angelo Gibelli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di firma (di seguito anche solo “**FNM**”; congiuntamente con Regione, “**le Parti**”).

### Premesso che:

- A. FNM è una società controllata da Regione;
- B. FNM ha sottoscritto con ALSTOM Ferroviaria S.p.A., in data 29/12/2020, a seguito della procedura 0731-2020 (CIG n. 855214092E), l’ “Accordo Quadro” prot. n. 4600008140 avente per oggetto la fornitura di massimo 30 treni di nuova costruzione bidirezionali, a composizione bloccata, monopiano, con tecnologia ad idrogeno (di seguito “**Convogli**” o singolarmente “**Convoglio**”);
- C. FNM e ALSTOM, in data 29/12/2020, hanno sottoscritto un primo contratto applicativo N. 4500157966, avente per oggetto la fornitura di n. 6 Convogli. In data 22/12/2023 hanno sottoscritto un secondo contratto applicativo N. 4500173329, avente per oggetto la fornitura di ulteriori n. 2 Convogli;
- D. con D.G.R. XI / 7329 del 14/11/2022 è stato approvato il “*Piano Lombardia – Approvazione del quadro di riferimento per lo sviluppo delle iniziative correlate alla circolazione dei treni a idrogeno sulla linea ferroviaria in concessione Brescia-Iseo-Edo*”;
- E. nelle premesse della D.G.R. XI / 7329 del 14/11/2022 figura che “*il progetto H2iseO prevede l’acquisto di nuovi treni a idrogeno a carico di FNM e il successivo noleggio degli stessi all’operatore ferroviario, fatto salvo il caso in cui l’acquisto sia successivamente finanziato da Regione Lombardia anche attraverso la citata misura M2C2 del PNRR*”;
- F. la D.G.R. XI / 7329, nell’allegato A, identifica FNM come il soggetto promotore e tra gli attuatori del progetto H2Iseo;
- G. la D.G.R. XI / 7329, nell’allegato A, capitolo TRENI, dà atto che “*Nell’ambito del progetto H2iseO, il Consiglio di Amministrazione di FNM Spa ha approvato il 25 novembre 2020 un investimento relativo alla fornitura di 6 elettrotreni, della famiglia Coradia Stream, prodotti da Alstom con alimentazione a idrogeno, con opzione per la fornitura di ulteriori 8 elettrotreni della stessa tipologia [...]. Nell’ambito del progetto è previsto che tali treni possano essere locati all’impresa ferroviaria Trenord Srl, titolare del Contratto di Servizio per il servizio ferroviario regionale*”;
- H. la Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo - ECOFIN del 27 novembre 2023, resa esecutiva in data 8 dicembre 2023, ha introdotto uno scale-up del “Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale” (misura PNRR M2C2 – I.4.4.2) a valere sul nuovo capitolo REPowerEU, identificato nell’Investimento 11 della Missione 7 (M7 I.11), per un importo complessivo di 1.003 milioni di euro, di cui 700 milioni di euro destinati all’acquisto di rotabili per il servizio ferroviario regionale;

- I. all'interno di tale importo, l'art. 1, comma 2, lett. A) del D.M. 147 del 23/05/2024 assegna, in attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 139,3 milioni di euro per treni ad alimentazione ad idrogeno, complementari al programma di sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario, previsto dalla Misura PNRR M2C2 – I.3.4; il finanziamento per i rotabili si colloca nella Misura PNRR M7C1-11.1;
- J. il DM 147 del 23/05/2024 prevede, all'Allegato 1, l'assegnazione alla Regione Lombardia di 84,5 milioni di euro per l'acquisto di n. 7 treni a idrogeno ("il **Progetto PNRR**");
- K. l'art. 2, comma 2, del D.M. 147 del 23/05/2024 prevede che *"Gli interventi sono attuati, nel rispetto della normativa vigente, dalle singole Regioni e Province Autonome e dalla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie – SSIF, concessionaria della linea ferroviaria Domodossola – confine svizzero, direttamente o per il tramite delle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale, o dei soggetti affidatari della gestione di parchi rotabili utilizzati per i medesimi servizi, opportunamente designati"*;
- L. l'art. 3, comma 2, del D.M. 147 del 23/05/2024 prevede altresì che *"Sono ritenute ammissibili le spese amministrative di gestione gara e contratto quali, a titolo indicativo, spese per Commissioni di gara, supporto al RUP ed al DEC, collaudi, nonché, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, gli incentivi alle funzioni tecniche, nei limiti di un importo complessivo massimo del 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento"*;
- M. l'art. 3, comma 5, del D.M. 147 del 23/05/2024 prevede che *"Le Regioni e Province Autonome, assegnatarie delle risorse di cui all'Allegato 1, devono completare il programma delle forniture dei treni finanziati con l'entrata in servizio e acquisizione della dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 57/2019 dei treni finanziati entro il 30 giugno 2026, pena la revoca del finanziamento"*;
- N. è interesse della Regione utilizzare i fondi PNRR che prevedono la scadenza del 30 giugno 2026 per l'entrata in servizio e l'acquisizione della dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 57/2019 dei treni finanziati, pena la revoca del finanziamento;
- O. FNM, affidatario della gestione di una parte del parco rotabili utilizzato per il servizio di trasporto ferroviario regionale, per le ragioni di cui alle lettere B) e C) delle presenti premesse è l'unico soggetto in grado di garantire l'osservanza del termine di cui all'art. 3, comma 5, del DM 147 del 23/05/2026;
- P. la Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 recante "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome", stabilisce che la dotazione disponibile del FSC 2021-2027 è imputata programmaticamente pro quota alle Regioni e Province autonome in misura pari al 60 per cento della dotazione stessa;
- Q. il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" ("Decreto-legge Sud"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 che modifica il comma 178 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020, stabilisce le finalità di impiego del Fondo, destinato a iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR, nonché destinate all'attuazione degli Accordi per la coesione che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;
- R. l'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia è stato sottoscritto il 7/12/2023, e:
  - definisce un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Lombardia, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio;
  - contiene all'Allegato A1, tra gli altri, l'intervento "Progetto "H2iseO" - Acquisto treni ad idrogeno", per un importo FSC di euro 68.612.685,00, pari al costo totale;
  - contiene all'Allegato B2, tra gli altri, la suddivisione negli anni 2025, 2027 e 2028, dell'importo di euro 68.612.685,00 relativo all'intervento "Progetto "H2iseO" - Acquisto treni ad idrogeno";
  - la delibera CIPESS n. 23 del 23/4/2024 "Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi

dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni" registrata alla Corte dei Conti il 4 luglio 2024 e pubblicata il 19 luglio 2024 in Gazzetta Ufficiale n. 168, assegna in favore della Regione Lombardia le risorse FSC 2021-2027 per un importo complessivo di euro 1.025.105.778,84, comprendente euro 68.612.685,00 per "Progetto "H2iseO" - Acquisto treni ad idrogeno" ("il **Progetto FSC**");

- S. la Legge 145/2018, all'art. 1, comma 134 e seguenti, ha assegnato alle regioni a statuto ordinario, per le annualità dal 2021 al 2034, contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico;
- T. la citata legge 145 prevede, tra gli investimenti finanziabili da tali contributi, l'acquisto di mezzi di trasporto;
- U. la D.G.R. XI/7767/2022 ha destinato al rinnovo del materiale rotabile ferroviario una quota dei contributi assegnati a Regione Lombardia dalla L. 145/2018 art. 1 comma 134, nella misura massima del 30% per ciascuna annualità dal 2024 al 2034, ovvero fino a un massimo stimato di euro 172.265.400,00;
- V. è assegnato a FNM S.p.A. (codice fiscale 00776140154) il contributo di euro 27.504.780,00 di cui alla Legge 145/2018, art. 1, comma 134 e seguenti, annualità 2024, per l'acquisto di ulteriori 2 treni ad idrogeno ("il **Progetto L145**");
- W. l'insieme del Progetto PNRR, del Progetto FSC e del Progetto L145 costituisce "il **Progetto**" per un totale di n. 14 treni, oggetto della presente convenzione.

#### **Considerati:**

- l'assegnazione a Regione Lombardia delle risorse:
  - di cui al Decreto 147 del 23/05/2024 (PNRR) pari a euro 84.500.000,00 per l'acquisto di n. 7 treni a idrogeno;
  - di cui all'Accordo Sviluppo e Coesione FSC 2021-27, pari a euro 68.612.685,00 per l'acquisto di n. 5 treni a idrogeno;
  - di cui alla L. 145/2018 art. 1 comma 134 e seg., pari a euro 27.504.780,00 per l'acquisto di n. 2 treni a idrogeno;
- l'individuazione, da parte di Regione Lombardia, di FNM quale soggetto attuatore (di secondo livello, per il PNRR, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 147 del 23/05/2024);
- la necessità di perfezionare l'atto di assegnazione delle risorse con un atto di impegno/d'obbligo da parte del soggetto attuatore FNM;

**si stipula e conviene quanto segue.**

#### **Art. 1. - Oggetto**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  
La presente Convenzione regola:

- a) l'acquisto, entro il termine del 2028 (30/6/2026 per i treni PNRR), e relativo finanziamento di:
  - n. 7 treni a idrogeno finanziati con la Misura PNRR M7C1-11.1, tra Regione Lombardia e FNM in qualità di soggetto attuatore di secondo livello, per il Progetto PNRR;
  - n. 5 treni a idrogeno finanziati con FSC 2021-27, tra Regione Lombardia e FNM in qualità

- di soggetto attuatore, per il Progetto FSC;
- n. 2 treni a idrogeno finanziati con L 145/2018 art. 1 comma 134 e seg. tra Regione Lombardia e FNM in qualità di beneficiario, per il Progetto L145;
- b) i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Progetto;
  - c) gli obblighi delle Parti;
  - d) le procedure di rendicontazione e di pagamento;
  - e) l'assegnazione dei rotabili in comodato gratuito all'impresa ferroviaria titolare di contratto di servizio con Regione.

Le quote di costo delle forniture del Progetto FSC e del Progetto L145, eccedenti l'importo dei rispettivi finanziamenti, nonché le spese generali di cui al successivo art. 8 sono coperte da risorse autonome regionali.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione si applicano le norme contenute nelle fonti legislative e nel decreto ministeriale richiamati in premessa, nonché, in virtù della strumentalità della presente Convenzione al PNRR, si intendono integralmente altresì richiamati per la loro applicazione i documenti ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a riguardo.

#### ***Art. 2. - Vincolo di destinazione***

Anche in conformità all'art. 7 del DM 147/2024, il materiale rotabile ferroviario acquistato con le risorse di cui all'articolo 1 è destinato esclusivamente ai servizi di trasporto ferroviario regionale di competenza della Regione Lombardia ed è messo a disposizione, attraverso un contratto di comodato, all'Impresa Ferroviaria ("IF") titolare di Contratto di Servizio con Regione Lombardia.

#### ***Art. 3. - Vincolo di reversibilità***

I treni a idrogeno acquistati con le risorse di cui all'articolo 1 sono soggetti al vincolo di reversibilità a favore della Regione Lombardia, in coerenza, tra l'altro, per il Progetto PNRR, con quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 147 del 23/05/2024.

#### ***Art. 4. - Obblighi di FNM***

FNM si obbliga a:

- svolgere le funzioni di soggetto attuatore di secondo livello (ai fini PNRR) e di stazione appaltante e quindi di provvedere all'espletamento delle procedure per l'acquisto dei treni ed ogni altra prestazione tecnica accessoria, ivi incluso il collaudo secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.M. n. 147/2024, nonché provvedere alla stipula dei contratti di acquisto e a tutti gli adempimenti amministrativi e contabili di competenza;
- tenere conto che i finanziamenti hanno destinazione vincolata per l'acquisto dei treni della tipologia indicata da impiegare sul servizio ferroviario regionale della Regione, e, pertanto, sarà obbligata ad impiegare i finanziamenti esclusivamente per detta finalità;
- garantire che le caratteristiche dei treni siano rispondenti a quanto previsto dalle fonti statali di finanziamento e condividendo preliminarmente con la Regione ogni eventuale modifica o adeguamento;
- mantenere in proprietà i treni acquistati, fermo restando che per detti beni ricorrono il vincolo di reversibilità in favore della Regione e il vincolo di destinazione;
- rispettare le norme, le indicazioni, i requisiti e le condizionalità del PNRR per ogni atto o provvedimento funzionale all'attuazione del progetto; a scopo ricognitivo e non esaustivo i documenti cui fare riferimento per gli obblighi richiamati sono il D.M. n. 147/2024, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, il Si.Ge.Co.

comprensivo dei suoi allegati, quale documento organizzativo degli strumenti e procedure per l'attuazione del PNRR, nonché le circolari ministeriali emanate e che saranno emanate in futuro riguardo alla materia. Le parti si danno reciprocamente atto che le norme e i documenti riferiti al PNRR sono in continua evoluzione e vige un obbligo di aggiornamento a riguardo per tutta la durata dell'attuazione del finanziamento, per quanto di competenza;

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- dare piena attuazione al Progetto ammesso a finanziamento garantendone l'esecuzione tempestiva per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il Progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma, aggiornando regolarmente la Regione sull'avvio delle singole fasi e/o attività del cronoprogramma. In tale prospettiva, FNM è onerata a prevedere all'interno dei contratti per l'acquisto dei treni oggetto della presente Convenzione apposite clausole di responsabilità nei confronti dell'appaltatore;
- conservare la documentazione relativa in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta delle Amministrazioni, del Servizio Centrale-MEF per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO), delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [Reg.(UE) 2021/241, art. 22 par.2] e degli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa, anche ai fini delle verifiche di cui all'art. 9 del D.M. n. 147/2024; per il FSC la conservazione dei documenti è prevista per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento ricevuto da FNM;
- comunicare i dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi ai sensi dell'art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241, nonché di tutti i soggetti appaltatori/subappaltatori;
- inoltrare le richieste di pagamento alla Regione con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- rispettare ogni regola di rendicontazione dei Fondi statali che finanziano il Progetto, coadiuvando la Regione nella rendicontazione medesima;
- utilizzare un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e del FSC;
- assegnare in comodato gratuito i rotabili oggetto della presente convenzione all'impresa ferroviaria titolare di contratto di servizio, secondo le indicazioni di Regione Lombardia.

#### ***Art. 5. - Modalità di rendicontazione dei costi a valere sul PNRR***

FNM è soggetta alla rendicontazione secondo le regole definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Sistema di gestione e controllo del PNRR del MIT, fino alla conclusione dei contratti finanziati, attestata dalla Relazione di chiusura del finanziamento. A tali fini Regione si obbliga ad assicurare a FNM tutte le pertinenti informazioni e le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese.

FNM, secondo le indicazioni fornite da Regione e dal MIT, deve registrare i dati di avanzamento materiale e finanziario del progetto nel sistema informatico ReGiS relativo al PNRR, e/o negli altri sistemi informatici associati agli altri finanziamenti statali e implementare tali sistemi con la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento. Dovranno inoltre essere registrati tutti i dati necessari rispetto alla procedura di gara e agli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento a milestone e target del PNRR.

FNM, inoltre, dovrà inoltrare periodicamente a Regione apposita istanza di pagamento, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento.

Ogni istanza di pagamento contiene:

- le fatture del fornitore;
- gli atti contrattuali (accordo quadro, contratto applicativo, eventuali ulteriori atti) qualora non trasmessi con istanze precedenti;
- l'indicazione di CIG e CUP secondo la normativa vigente;
- l'importo totale richiesto a Regione, pari alla somma degli importi imponibili delle fatture allegate, più le spese generali di cui all'art. 8.

Ogni istanza può essere relativa a una o più fatture del fornitore, senza soglia minima di importo. Le fatture del fornitore sono comunque raggruppate di norma in istanze mensili.

#### ***Art. 6. - Modalità di rendicontazione dei costi a valere sul FSC***

Ciascuna istanza di pagamento a valere sul FSC è strettamente collegata all'attività di rendicontazione delle spese sostenute, mediante il regolare inserimento delle relative informazioni e dei giustificativi di spesa sul Sistema Informativo Bandi e Servizi (Bes) e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia.

Sono considerate ammissibili le spese:

- sostenute per l'acquisto dei treni; sono escluse le fatture per le spese generali sostenute da FNM di cui all'art. 8;
- emesse dal 1° gennaio 2021 e intestate a FNM;
- effettive, ossia sostenute da FNM;
- riportanti nell'oggetto la dicitura: "Spesa rendicontata di euro \_\_\_\_\_, di cui euro \_\_\_\_\_ a valere sul FSC 2021-2027 di Regione Lombardia". Devono essere presenti i codici CUP e CIG. Nel caso risulti impossibile apportare su tutti o su parte dei giustificativi di spesa tale dicitura, è necessario che il Soggetto attuatore produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che:
  - o non è possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale;
  - o la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni, ovvero la fattura è stata presentata su altre agevolazioni indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto.

Le modalità di pagamento a valere sul FSC a FNM S.p.A. sono le seguenti:

- euro 13.722.537,00 come quota di anticipazione alla firma del contratto applicativo. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - o l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
  - o il contratto applicativo sottoscritto con l'impresa aggiudicataria;
  - o le fatture del fornitore intestate a FNM;
  - o il quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione della fornitura;
  - o la check list sugli appalti riportante la procedura adottata sottoscritta dal RUP scaricabile al link: <https://ue.regione.lombardia.it/it/accordo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione/controlli-monitoraggio-valutazione-3/sistema-di-gestione-e-controllo-2> ;
- euro 13.722.537,00 come quote per il collaudo delle casse, nonché per il rilascio dell'AIMS di Tipo (Autorizzazione all'immissione sul mercato). All'istanza dovranno essere allegate le fatture del fornitore intestate a FNM;
- le fatture del fornitore intestate a FNM;
- i giustificativi comprovanti l'effettivo pagamento all'Impresa dell'importo precedentemente erogato da Regione; tali giustificativi devono essere corredati dai mandati di pagamento e/o da documenti

della banca attestanti l'esecuzione con esito positivo delle operazioni e devono essere riconducibili in modo inequivocabile alle relative fatture e al progetto finanziato;

- euro 41.167.611,00 come quota all'accettazione dei convogli nonché all'esito positivo delle verifiche in esercizio. All'istanza dovranno essere allegate:
  - o le fatture del fornitore intestate a FNM;
  - o i giustificativi comprovanti l'effettivo pagamento all'Impresa dell'importo precedentemente erogato da Regione; tali giustificativi devono essere corredati dai mandati di pagamento e/o da documenti della banca attestanti l'esecuzione con esito positivo delle operazioni e devono essere riconducibili in modo inequivocabile alle relative fatture e al progetto finanziato;
  - o il quadro economico finale;
  - o una relazione tecnica finale riportante una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti sottoscritta dal RUP;
  - o la documentazione fotografica che comprovi l'applicazione delle indicazioni per la cartellonistica e pubblicità a intervento concluso che verranno fornite da Regione Lombardia.

Entro 60 giorni dal pagamento del saldo da parte di Regione, FNM dovrà trasmettere a Regione i giustificativi comprovanti l'effettivo pagamento all'Impresa dell'importo erogato da Regione; tali giustificativi devono essere corredati dai mandati di pagamento e/o da documenti della banca attestanti l'esecuzione con esito positivo delle operazioni e devono essere riconducibili in modo inequivocabile alle relative fatture e al progetto finanziato.

A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione della fornitura dei treni, gli eventuali ribassi d'asta non costituiscono spese ammissibili e pertanto non possono essere utilizzati da FNM per spese aggiuntive, salvo che Regione ne autorizzi l'eventuale utilizzo.

In sede di erogazione del saldo, verificata la documentazione fornita, Regione Lombardia procederà alla rideterminazione conclusiva della spesa ammissibile sulla fonte FSC, in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute.

Gli eventuali extracosti potranno essere autorizzati, nell'ambito del Quadro Economico, previa determinazione della relativa copertura finanziaria e, in ogni caso, non potranno alterare in aumento il valore del contributo assegnato a FNM a valere sulle risorse FSC.

#### ***Art. 7. - Modalità di rendicontazione dei costi a valere su L 145/2018***

La disciplina per il finanziamento a valere sulla Legge 145/2018 è contenuta all'art. 1, commi 134-138 della medesima legge; FNM si impegna inoltre a rispettare ogni ulteriore indicazione fornita da Regione, riguardo alla rendicontazione delle spese.

#### ***Art. 8. - Spese generali e modalità di erogazione delle risorse***

Regione corrisponde a FNM, in aggiunta agli importi delle forniture, una quota forfettaria pari all'1% (oltre Iva) degli importi effettivi dei contratti di fornitura sottoscritti, a copertura dell'espletamento delle procedure di gara e di tutte le operazioni di collaudo fino alla messa in servizio dei treni; FNM emette una fattura relativa alle spese generali, di norma contestualmente a ciascuna istanza e di importo pari all'1% delle fatture del fornitore incluse nella medesima istanza.

Regione provvede al pagamento dell'istanza e della fattura delle spese generali entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

Il decorso del suddetto termine di 30 giorni è sospeso qualora Regione chieda chiarimenti sull'istanza o sulle fatture del fornitore e ricomincia a decorrere dall'avvenuta completa trasmissione di detti chiarimenti.

#### ***Art. 9. - Penali per le forniture***

Regione riconosce a FNM l'importo delle forniture al netto di ogni penale maturata nei confronti del fornitore.



Eventuali penali comminate al fornitore vengono, pertanto, trattenute nella prima istanza di pagamento utile, una volta effettivamente applicate e incassate da FNM. Qualora non ci siano più istanze di pagamento utili, le penali vengono conteggiate nella Relazione di chiusura del finanziamento.

#### ***Art. 10 - Comunicazioni ed informazioni***

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, FNM deve obbligatoriamente riportare su qualsiasi documento, sito *web*, comunicazione riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto sia finanziato nell'ambito della Missione, Componente e Investimento di riferimento del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU, valorizzando l'emblema dell'Unione europea. Durante la fase attuativa, FNM ha altresì l'obbligo di informare il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal PNRR.

In ogni caso i contenuti dell'obbligo di cui al comma precedente sono da intendersi quelli previsti e specificati dagli Allegati 2 e 9A al Si.Ge.Co e dagli ulteriori provvedimenti ministeriali agli stessi conseguenti.

FNM si attiene inoltre a ogni altra regola di comunicazione prevista dagli altri fondi statali di finanziamento.

#### ***Art. 11. - Relazione di chiusura del finanziamento***

A seguito del completamento dell'emissione di tutte le fatture ai sensi dei contratti di fornitura aventi per oggetto i treni del Progetto, nonché delle eventuali relative penali, le parti redigono e sottoscrivono la Relazione di chiusura del finanziamento, che attesta a consuntivo il valore finale dei contratti di fornitura, i pagamenti effettuati, le eventuali penali sulle forniture nonché ogni altro elemento utile per chiudere i corrispondenti finanziamenti statali.

La Relazione di chiusura contiene in allegato l'insieme completo delle fatture quietanzate di tutte le forniture, o documentazione equivalente comprovante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi dovuti ai fornitori ai sensi dei contratti di riferimento, nonché l'attestazione dell'avvenuta e regolare immissione in servizio di tutti i treni forniti.

Una volta sottoscritta la Relazione, FNM emette l'eventuale istanza di pagamento finale contenente il conguaglio conclusivo. Il conguaglio può essere negativo in presenza di penali applicate a chiusura dei contratti di fornitura. Il pagamento del conguaglio, positivo o negativo, avviene entro i successivi 30 giorni.

#### ***Art. 12. - Foro competente***

Regione e FNM si impegnano a definire bonariamente qualsivoglia controversia che possa nascere dall'attuazione della presente Convenzione.

In mancanza di bonario componimento, le parti convengono che la competenza a decidere sulla controversia sia del Foro di Milano.

#### ***Art. 13. - Modifiche o integrazioni***

È possibile la modifica e/o l'integrazione della presente Convenzione, su richiesta di una delle parti, limitatamente agli ambiti specifici per i quali se ne ravvisi la necessità, anche a seguito di mutate condizioni esterne o vincoli di legge. La modifica avviene sottoscrivendo un'apposita appendice.

#### ***Art. 14. - Sottoscrizione***

Il presente documento è sottoscritto dalle parti in forma digitale.